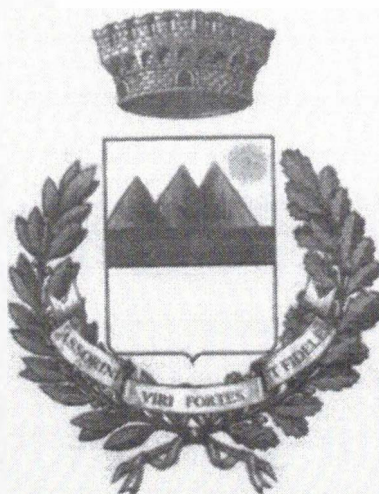




Comune di Assoro

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 29.07.2025

Sommario

Art.1. Premessa.....	3
Art.2. Principi generali	3
Art.3. Autorizzati al trattamento	4
Art.4. Informativa	4
Art.5. Finalità Istituzione dei sistemi di videosorveglianza	4
Art.6. Videosorveglianza partecipata	5
Art.7. infrastrutturazione delle nuove aree	6
Art.8. Trattamento e conservazione dei dati	6
Art.9. Modalità di raccolta dei dati	6
Art.10. Utilizzo di telecamere mobili	7
Art.11. Utilizzo di telecamere modulari	8
Art.12. Diritti dell'interessato	8
Art.13. Sicurezza dei dati	9
Art.14. Cessazione del trattamento dei dati	9
Art.15. Tutela amministrativa e giurisdizionale	9
Art.16. Sanzioni	10
Art.17. Norma di rinvio	10

Art.1. Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti dal Comune di Assoro nell'ambito del proprio territorio.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un centro di controllo e coordinamento.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Assoro si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale ; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all'art 2 del D. Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art.2. Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune di Assoro, il Comando di Polizia Locale e le FF.O, a competenza nazionale sono investiti.
3. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza

all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art.3. Autorizzati al trattamento

1. Il Titolare dei dati è il Comune di Assoro, rappresentato pro-tempore dal Sindaco.
2. Il Titolare, con proprio provvedimento nomina il Comandante della Polizia Locale ed\flafo \AU>Q =>\JL:M come Responsabili del trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza.
3. Ogni Responsabile del trattamento vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.
4. Ogni Responsabile individua e nomina gli autorizzati della gestione dell'impianto, nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza, oltre ad eventuali figure con ruolo tecnico per le attività di configurazione, gestione e manutenzione.
5. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

Art.4. Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa contenente le modalità e le finalità per cui gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre viene riportata l'indicazione della collocazione delle aree dotate di impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi.

Art.5. Finalità Istituzionale dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Assoro. Deve comunque ricorrere un'esigenza effettiva proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene.
2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
 - a. tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - b. tutela del patrimonio pubblico e delle persone;

- c. prevenzione e accertamento atti illeciti;
 - d. supporto alle attività investigative delle forze dell'ordine;
 - e. tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale;
 - f. tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
 - g. tutela ambientale.
3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video.
 4. Il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ecc.). A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza. Previa valutazione di conformità alle norme e per gli usi e le finalità di cui al punto 2, su richiesta delle autorità predette può orientarne e indirizzarne l'utilizzo anche per brevi periodi e per esigenze specifiche.

Art.6. Videosorveglianza partecipata

1. I soggetti privati, imprese, associazioni, i consorzi, ecc., possono presentare istanza di partecipazione all'impianto di videosorveglianza comunale, con proprie reti di telecamere riprendenti aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, secondo le condizioni definite dalla Legge n.48 del 18 aprile 2017, che ha convertito il decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città e secondo i criteri tecnico - procedurali stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Possono altresì presentare istanze di partecipazione tutti gli enti pubblici, anche non economici, per finalità di controllo del territorio;
3. La rete deve essere costituita da almeno due punti di ripresa, costituito ognuno da almeno una telecamera;
4. L'Amministrazione Comunale valuta l'idoneità del progetto allegato all'istanza secondo i seguenti criteri:
 - a. caratteristiche del sito dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica,
 - b. rispondenza dei dispositivi che si intendono impiegare alle caratteristiche tecniche indicate dalla Giunta,
 - c. ottimizzazione dei punti di ripresa,
 - d. disponibilità di una linea di telecomunicazione adatta a trasmettere le immagini alla rete comunale.
 - e. sicurezza dell'installazione dei dispositivi di integrazione dell'impianto con la rete comunale, forniti dall'amministrazione,
 - f. presenza di un referente unico dell'impianto.
5. Se il progetto risulta idoneo, la partecipazione del soggetto privato viene formalizzata in apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, in cui sono specificate in dettaglio:
 - a. le aree di installazione/monitoraggio,
 - b. gli oneri a carico del privato, per:
 - I. acquistare i dispositivi, ogni necessario accessorio con connessione al sistema centrale e la cartellonistica, secondo le indicazioni dei tecnici comunali ed in conformità alle caratteristiche tecniche stabilite dalla Giunta comunale;
 - II. mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini,

sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi di registrazione, che restano di esclusiva competenza del Comune di Assoro;

lil. le linee e di telecomunicazione per la connessione con la rete comunale,

IV. la manutenzione ordinaria e straordinaria,

c. gli oneri a carico dell'amministrazione per:

I. la fornitura degli apparati di connessione alla rete telematica comunale,

II. la fornitura delle licenze necessarie al sottosistema di registrazione delle immagini,

lii. la disponibilità dello spazio necessario alla registrazione delle immagini;

d. le modalità di ripristino degli impianti seguito da atti vandalici o eventi atmosferici o guasti tecnici;

6. Tali impianti, una volta realizzati, saranno utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune di Assoro.

7. Al termine del periodo di validità della convenzione sarà facoltà, previo accordo tra le parti, rinnovare la convenzione alle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale. In caso contrario sarà compito dell'interessato smantellare l'impianto senza onere per l'amministrazione comunale.

Art.7. Infrastrutturazione delle nuove aree

1. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani Urbanistici Attuativi) e per quelli soggetti a intervento diretto tramite Permesso di costruire (PdC) convenzionato o altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, l'amministrazione potrà chiedere al soggetto attuatore di assumere le spese e gli oneri per realizzare un sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada.
2. Tale sistema, una volta realizzato, può essere utilizzato e gestito esclusivamente dal Comune di Assoro. Per tutte le procedure e le modalità di realizzazione, cessione d'uso e gestione si richiamano e si applicano integralmente le norme di cui al precedente Art.6 "Videosorveglianza partecipata".

Art.8. Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 51/2018 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente Art.5, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
 - c. raccolti in modo pertinente completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo non superiore al sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria.
2. I dati vengono conservati nella centrale di registrazione **sita** in locali di proprietà comunale.

Art.9. Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamera circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici, all'interno di immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio comunale.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa, che potrà indicizzare le immagini, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali. Possono altresì essere integrate con sistemi di rilevazione delle targhe dei veicoli.
3. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la centrale operativa ubicata presso il comando di Polizia Locale o in altro sito opportunamente interconnesso ed abilitato, sotto la responsabilità del Designato al trattamento dei dati.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate nella centrale di registrazione per il periodo indicato all'art. e comma 1, lett. d. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.
5. I siti oggetto di videosorveglianza, la tipologia delle riprese, le modalità di conservazione, gestione, cancellazione vengono individuate nell'apposita informativa a cura del Sindaco che deve essere emanata entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento, mantenuta agli atti dell'ente e pubblicata, anche in forma ridotta, sul sito dell'ente.

Art.10. Utilizzo di telecamere mobili

1. Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare, per i servizi a maggior rischio operativo, delle Body Cam (telecamere a bordo uomo) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n.49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito dell'art. 53 del Codice Privacy e del D.lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".
2. Il Comando di Polizia locale dovrà predisporre uno specifico provvedimento di disciplina delle attività degli operatori che saranno dotati di microcamere, con specificazione:
 - a. dei casi in cui le stesse devono essere attivate,
 - b. dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione (ad es. il capopattuglia),
 - c. delle operazioni autorizzate in caso di uso,
 - d. di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.
3. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.
4. Spetta all'ufficiale e/o all'agente di Polizia Giudiziaria impiegato direttamente, a valutare la necessità dell'attivazione dei dispositivi in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità.
5. Lo stesso ufficiale e/o agente ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'ufficiale responsabile, il quale provvederà alla sua consegna al Comando.
6. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 11 del Codice ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art.11. Utilizzo di telecamere modulari

1. Su tutto il territorio comunale possono essere temporaneamente posizionate un adeguato numero di telecamere modulari (foto trappole), o sistemi simili, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo di luoghi determinati.
2. Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile vengono posizionati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine.
3. Qualora non sussistano finalità di sicurezza di cui all'art 53 del D.lgs. 196/2003 o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

Art.12.. Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto, dietro presentazione di apposita istanza:
 - a. di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c. di ottenere:
 - i. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - ii. la trasmissione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - iii. l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Le istanze sono presentate nei modi previsti dalla legge al titolare o al designato al trattamento.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di Corpi di Polizia o di organi di Polizia Locale.
5. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono fare richiesta scritta indirizzata al Responsabile della gestione e Designato al trattamento dei dati.
6. È consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è pertanto possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini. In presenza di un fatto reato, il cittadino può entro il termine di 24 ore richiedere il blocco delle immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia querela faccia apposita richiesta.
7. In caso di incidente stradale, se interviene personale del Corpo di Polizia locale, provvederà alla richiesta direttamente il personale operante. In caso di intervento di altra forza dell'Ordine, è opportuno seguire la medesima procedura prevista per i fatti reato.
8. Ai sensi dell'art. 391 quater del C.P.P., gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori d'ufficio/di fiducia di un indagato in procedimento penale. Anche in questo caso permane il termine di 24 ore dal fatto-reato, entro il quale è possibile presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia di singolo filmato, riversato su apposito supporto.

9. È possibile stipulare apposita convenzione con altri Corpi ed Organi di Polizia competenti territorialmente al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza ubicati su aree pubbliche, stabilendo le caratteristiche generali del sistema, le implementazioni e modalità di fruizione dei dati, la titolarità e la responsabilità del trattamento, le misure di sicurezza per proteggere i dati ed il sistema.

Art.13. Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale di registrazione, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Designato al trattamento dei dati.
2. In particolare l'accesso alle sale di controllo/sala operativa è consentito solamente al personale in servizio del Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli autorizzati addetti ai servizi. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati di volta in volta, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alle sale di controllo/sala operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali. preventivamente nominato dal titolare o dal designato al trattamento.
4. Il Designato alla gestione e al trattamento Impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Il Designato al trattamento designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
6. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
7. La gestione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
8. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
9. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
10. Nell'ambito degli autorizzati, verranno designati, fra coloro che hanno accesso alle sale di controllo/sala operativa, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso delle sale di controllo/ sala operativa ed alle singole postazioni per l'estrapolazione delle immagini.
11. Gli autorizzati al trattamento e i preposti saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema.
12. Il sistema dovrà essere fornito di "log di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno e soggetti a successiva modifica.

Art.14. Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art.15. Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli art. 37 e seguenti del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 16 - Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, amministrative e, nei casi di violazione delle normative sulla protezione dei dati personali, sanzioni previste dal GDPR.

Art.17. Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia:
 - a. al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
 - b. al D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
 - c. ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
2. **Il presente regolamento sostituisce ed annulla espressamente ogni precedente disposizione e/o regolamento sulla videosorveglianza nel comune di Assoro precedentemente in vigore.**